

DISCIPLINARE
GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE UNITA' LOCALI DELLA SCUOLA
SANT'ANNA

1.	SCOPO.....	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
4.	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	3
5.	MODALITA' OPERATIVE.....	4
5.1	CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI	4
5.1.1	CASI IN CUI È NECESSARIA LA CARATTERIZZAZIONE ANALITICA	6
5.2	RACCOLTA DEI RIFIUTI E DEPOSITO TEMPORANEO	6
5.3	REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI	7
5.4	M.U.D. - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE	8
5.5	TRASPORTO E SMALTIMENTO	8
5.6	RIFIUTI ASSIMILABILI	10
5.7	RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	10
5.8	RIFIUTI DA ATTIVITA' MANUTENTIVE	11
5.9	APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (ADR)	11
5.10	ABBANDONO DI RIFIUTI	14

Tabella Revisioni		
Revisione	Descrizione	Data
0	Prima Emissione	

Preparato da:	Verificato ed Approvato da:
U.O. Sicurezza e Ambiente	

1. SCOPO

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire le modalità operative e le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna in tutte le sue unità locali e operative, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, in primis il Regolamento "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA".

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i rifiuti prodotti nelle strutture della Scuola Sant'Anna.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento per la gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture della scuola superiore Sant'Anna;
- D.Lgs 152/2006 e smi e restante normativa rifiuti applicabile;
- Manuale Operativo SISTRI e altra documentazione di supporto SISTRI (LLGG).

4. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

Produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

Deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dalla normativa applicabile (art 183, comma 1 lettera bb) D.Lgs. 152/2006).

Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Luogo di produzione: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti.

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adatto a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro consegna e manipolazione dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Unità Locali (UL): luoghi identificati come sedi di produzione e di conseguenza di deposito temporaneo dei rifiuti speciali, pericolosi e non, ai fini del loro conferimento a soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento.

Le UL corrispondono generalmente a edifici. In caso di presenza di più Istituti nello stesso edificio, ciascun istituto costituirà una Unità Locale ai fini della gestione dei rifiuti, a meno di diversi accordi scritti concordati tra gli stessi Istituti.

In caso di istituti che abbiano sedi in diversi edifici, tali istituti saranno composti da più unità locali (una per edificio).

Per quanto riguarda la sede centrale della Scuola, essa sarà organizzata in una UL centrale, e UL periferiche (una per ogni edificio).

Responsabile della gestione dei rifiuti speciali di Istituto/Sede: responsabile titolare di delega di funzioni in materia di gestione rifiuti, a cura del Rettore; corrisponde al direttore di istituto o al direttore generale.

Responsabile Unità Locale: responsabile titolare di subdelega di funzioni in materia di gestione rifiuti, a cura del Direttore di Istituto o Direttore di Sede centrale.

Addetto gestione rifiuti (Addetto): soggetto incaricato dal Responsabile di Unità Locale alla gestione operativa dei rifiuti, come meglio specificato nell'apposito incarico formale.

Caratterizzazione Processo finalizzato alla determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzato con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per una gestione (intesa come deposito, trasporto, smaltimento o recupero) del rifiuto in condizioni di sicurezza.

SISTRI: Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

ICT: Information and Communication Technologies.

RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche.

5. MODALITA' OPERATIVE

I rifiuti prodotti presso le Unità Locali della Scuola Sant'Anna possono essere:

- rifiuti speciali pericolosi;
- rifiuti speciali non pericolosi;
- rifiuti assimilati agli urbani.

Una volta prodotto un rifiuto speciale, occorrerà procedere alla sua classificazione e caratterizzazione, alla corretta gestione in deposito temporaneo, all'aggiornamento delle registrazioni di legge, e alla corretta gestione dello smaltimento presso soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda i rifiuti assimilabili, una volta confermata la loro assimilabilità, sono gestiti secondo quanto più avanti riportato.

5.1 CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Il processo di classificazione del rifiuto consiste nell'attribuzione alla relativa classe prevista dai D.lgs. 152/06 secondo l'origine e le caratteristiche (pericoloso o non pericoloso) e nell'individuazione e attribuzione del CER (Codice Europeo Rifiuto).

La caratterizzazione dei rifiuti consente invece di:

- fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, altre caratteristiche);
- fornire una valutazione in termini di pericolosità del rifiuto, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 183, c. 1 lett. b del D.Lgs. 152/06 (definizione di rifiuto pericoloso e dall'allegato I alla parte quarta dello stesso decreto (caratteristiche di pericolo));
- individuare le variabili principali per la verifica di conformità da parte dell'impianto preposto per lo smaltimento/recupero;
- identificare la corretta modalità di gestione del rifiuto (deposito, trasporto, smaltimento o recupero).

Si distinguono due casi:

- rifiuti ordinariamente prodotti (routinari);
- rifiuti occasionalmente prodotti.

Nel primo caso, di rifiuti prodotti ordinariamente, ovvero con una certa continuità nell'ambito delle attività delle Unità Locali, sono disponibili a livello di ciascuna Unità Locale, schede tecniche che definiscono la classificazione e la caratterizzazione dei rifiuti.

Come previsto dal Regolamento, le schede sono approvate dal Responsabile dell'Unità Locale, in accordo con l'U.O. Sicurezza e Ambiente, trasmesse al Responsabile dell'attività didattica o di ricerca dei laboratori che afferiscono all'Unità Locale.

Nel caso di rifiuti prodotti in modo occasionale, la classificazione dei rifiuti è effettuata dall'Unità Locale (produttore), in particolare il Responsabile dell'UL o anche l'Addetto chiederà a riguardo l'assistenza della U.O. Sicurezza e Ambiente. Possono verificarsi tre casi:

1. Rifiuti denominati pericolosi in "assoluto", ovvero caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimenti a sostanze pericolose contenute, e senza che esista un corrispondente analogo codice ("a specchio") privo di asterisco. Questi rifiuti vanno considerati sempre come pericolosi. Le proprietà di pericolo devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione (trasporto ADR, valutazione della ammissibilità in discarica).
2. Rifiuti denominati non pericolosi in "assoluto", ovvero caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice ("a specchio") con asterisco. Vanno considerati sempre come non pericolosi, a prescindere dalla concentrazione di sostanze pericolose che contengono.
3. Rifiuti caratterizzati da codici CER "a specchio", uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso devono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

La classificazione si effettua sulla base del processo che ha generato il rifiuto, sulle eventuali schede di sicurezza delle materie prime coinvolte e, se necessario, attraverso la caratterizzazione clinico-fisica effettuata da un laboratorio esterno qualificato.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei punti precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, in applicazione del principio di precauzione.

5.1.1 Casi in cui è necessaria la caratterizzazione analitica

La caratterizzazione analitica, oltre che per classificare correttamente il rifiuto, nei casi dubbi e ogni qualvolta intervengano variazioni nella composizione del rifiuto stesso è richiesta anche con l'obiettivo di ammettere il rifiuto in un determinato impianto di recupero/smaltimento. Di seguito i casi principali:

- **Conferimento in discarica (DM 27 settembre 2010):**
 - al primo conferimento;
 - ad ogni variazione del processo originante il rifiuto;
 - e comunque almeno una volta all'anno.
- **Conferimento ad impianti di termovalorizzazione:** il D.lgs. 133/2005, prevede che il gestore dell'impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
- **Conferimento ad impianti di recupero rifiuti operanti in regime semplificato:** (D.M. 05/02/98 e D.M. 161/02) primo conferimento all'impianto e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

5.2 RACCOLTA DEI RIFIUTI E DEPOSITO TEMPORANEO

I punti di raccolta presenti in ciascuna area devono essere attrezzati con contenitori idonei alla raccolta dei rifiuti, suddivisi per codice CER. Il Responsabile di UL, definisce la posizione e la tipologia di contenitori di cui dotare i punti di raccolta.

Riguardo ai rifiuti chimici, particolare attenzione deve essere posta allo stoccaggio dei rifiuti per categorie, evitando di depositare nello stesso luogo rifiuti i cui componenti potrebbero reagire chimicamente.

Una volta che saranno pieni i contenitori "di prossimità" collocati nei laboratori, officine e aree di produzione di ogni Unità Locale, questi devono essere spostati dall'Addetto, o dal personale dell'Unità locale, sotto il controllo dell'Addetto, presso il deposito temporaneo di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, predisposto nell'Unità Locale, e identificato da apposita segnalatica.

Il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee di rifiuti (segregazione tra rifiuti pericolosi e non, separazione dei rifiuti per codice CER) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; inoltre devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

I depositi devono essere segregati e recinati, identificati da opportuna segnalatica e devono essere realizzati secondo i principi di salvaguardia dell'ambiente. In particolare, per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi:

- deve essere impedita la contaminazione, anche accidentale, del suolo, sottosuolo, falda e fognatura;
- deve essere garantita la protezione dagli agenti atmosferici.

A tal fine, il deposito di rifiuti pericolosi deve essere organizzato in aree pavimentate, o isolate dal terreno e tombini, i rifiuti pericolosi devono essere stoccati in contenitori ben chiusi, e ricoverati sotto opportune protezioni (es: tettoio); in caso di rifiuti polverulenti, questi devono essere coperti

per evitare la dispersione ad opera del vento; i rifiuti liquidi devono essere stoccati sopra bacini di contenimento di opportuna capacità (1/3 del totale del volume ospitato, se in diversi contenitori) gli oli esausti devono essere stoccati fino a un quantitativo massimo di 500 l, a meno di non essere dotati di un deposito conforme al D.Lgs. 392/96 (All. C).

I recipienti utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono essere idonei, in buone condizioni e muniti di etichetta riportante:

- Tipologia del rifiuto;
- Codice CER;
- Codici HP (per i rifiuti pericolosi) e pittogrammi.

I Responsabili di UL stabiliscono la posizione e la modalità di gestione del deposito temporaneo, che secondo la normativa vigente può essere organizzato secondo il criterio temporale, smaltendo tutti i rifiuti entro massimo 3 mesi dalla produzione, oppure secondo il criterio volumetrico, smaltendo i rifiuti al raggiungimento dei 30 m³, di cui massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi, e comunque, almeno una volta l'anno provvedendo in ogni caso allo smaltimento.

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari, il loro deposito presso il luogo di produzione, effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischio per la salute (ovvero contenitori correttamente identificati e sempre chiusi); può avere una durata massima di cinque giorni (per quantitativi non superiori ai duecento litri il deposito può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni).

Tutti i Responsabili di funzione (es: preposti di laboratorio, responsabili attività di ricerca, ecc.) si assicurano che l'Addetto e il Responsabile dell'UL siano prontamente informati circa i conferimenti al deposito temporaneo effettuati per tipologia di rifiuto, affinché:

- sia aggiornato il registro di carico/scarico di cui al paragrafo seguente;
- siano costantemente rispettati i limiti delle giacenze dei rifiuti come previsto dalla normativa per il deposito temporaneo.

5.3 REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI

I quantitativi e la tipologia di rifiuti pericolosi nei depositi temporanei sono tenuti sotto controllo attraverso gli appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati e gestiti dal Responsabile dell'Unità Locale, con eventuale supporto dell'Addetto, il quale provvede affinché la compilazione del registro, di carico/scarico dei rifiuti, avvenga nei modi e nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 152/06 art. 190 e successive modifiche, e cioè entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo.

I registri sono acquistati dagli Istituti/Direzione Generale; i i fogli, rispondenti ai modelli del D.M. 148/98, vengono vidimati e numerati dalla Camera di Commercio e sono conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ed archiviati in appositi raccoglitori etichettati "Registro carico/scarico produttore dal ---- al ----".

Con l'entrata in vigore del SISTRI, per tutta la durata del così detto "doppio binario", per i soli rifiuti pericolosi, il Registro Cronologico si affianca, per le imprese iscritte, al Registro di Carico e Scarico previsto dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il Registro Cronologico è un documento informatico che risiede sul server del SISTRI, e da tale Sistema è assegnato.

Ai fini di renderlo disponibile all'autorità di controllo, il Delegato SISTRI, ha comunque l'obbligo di salvare una copia del file del registro su computer della Scuola.

Le registrazioni cronologiche, una volta che sono state firmate, non sono modificabili a meno di una specifica registrazione di rettifica che sostituisce il dato firmato, tenendone traccia.

Il Delegato SISTRI provvede affinché la compilazione del Registro Cronologico avvenga nei modi e nei tempi stabiliti dal D. Lgs. 152/06 art. 190 e successive modifiche, e cioè entro dieci giorni dalla produzione del rifiuto e dello scarico del medesimo.

Per i dettagli operativi sulle modalità di accesso e registrazione dei dati si faccia riferimento alla Guida Utente Produttori del SISTRI, scaricabile da www.sistri.it.

5.4 M.U.D. - Modello unico di dichiarazione

Le Unità Locali produttrici di rifiuti pericolosi, ogni anno dichiarano la quantità di rifiuti pericolosi prodotti mediante la compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attestante i quantitativi di rifiuti effettivamente prodotti e smaltiti.

Il modello è presentato alla Camera di Commercio (CCIAA), attraverso l'applicazione telematica presente sul sito Ecocerved, entro il mese di aprile, dell'anno successivo a quello delle movimentazioni dichiarate, oppure entro il termine nominato da eventuali proroghe.

Il MUD è predisposto dal Responsabile di UL, con il supporto eventuale della U.O. Sicurezza e Ambiente, e da questi presentato (come da esplicita delega) secondo le modalità previste di anno in anno dalla normativa applicabile.

Quando il SISTRI entrerà a pieno regime, il MUD, attestante i quantitativi di rifiuti pericolosi effettivamente prodotti e smaltiti non dovrà più essere predisposto.

5.5 TRASPORTO E SMALTIMENTO

I rifiuti del sito devono essere conferiti ad aziende autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti.

A tal fine la Scuola San'Anna ha stipulato un'apposita convenzione con un soggetto/i dotato/i delle necessarie autorizzazioni. E' l'Ufficio che affida/gestisce il servizio (i.e. area tecnico-gestionale della direzione generale) che comunica alle Unità Locali le tipologie di rifiuti gestite da terzi all'inizio di ogni anno/araffidamento. Tale comunicazione comprende specifiche sull'impresa affidataria, sulle tipologie di rifiuti e sulle modalità di gestione dei medesimi.

L'area Tecnico-gestionale è responsabile di gestire la convenzione e, con il supporto dell'U.O. Sicurezza e Ambiente, di mantenere aggiornate le autorizzazioni e trasmettere copia alle Unità Locali. In particolare l'U.O. Sicurezza e Ambiente si assicura che:

- il trasportatore di rifiuti sia iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, facendosi fornire, anticipatamente, una copia delle autorizzazioni necessarie.
- Il trasportatore abbia provveduto al pagamento annuale per l'iscrizione all'Albo trasportatori nei termini previsti dalla legge richiedendo copia del bollettino di versamento.
- il destinatario dei rifiuti (smaltitore) sia autorizzato facendosi inviare, anticipatamente, le relative autorizzazioni dall'impianto di smaltimento/recupero. Un nuovo invio delle

autorizzazioni si renderà necessario dopo la scadenza dell'autorizzazione precedentemente inviata.

In caso di rifiuti ordinariamente prodotti, questi sono sicuramente inclusi nell'autorizzazione del trasportatore selezionato.

In caso di rifiuti occasionali, l'Unità locale produttrice dovrà preventivamente verificare, avvalendosi della U.O. Sicurezza e Ambiente, se l'impresa convenzionata è dotata di autorizzazione al trasporto del rifiuto in questione, e se la stessa impresa può individuare un impianto di destinazione autorizzato.

Il Responsabile di UL, o, se nominato, l'Addetto dell'UL, concorda con il trasportatore una data per il ritiro dei rifiuti.

All'arrivo del trasportatore, l'Addetto dell'Unità Locale dovrà verificare che il mezzo sia autorizzato al trasporto in questione (ovvero che la targa sia inclusa nell'iscrizione all'albo gestori ambientali e correlata al trasporto dei CER coinvolti). Nel caso non lo fosse, non si consentirà il carico del rifiuto finché il trasportatore non abbia prodotto evidenza della presenza della targa abbinata ai CER coinvolti, nella propria iscrizione all'albo gestori ambientali.

In caso di condotta, da parte del trasportatore, non aderente alle prescrizioni della normativa applicabile e del presente documento, o per qualsiasi disservizio, il Responsabile dell'Unità Locale deve avvertire l'U.O. Sicurezza e Ambiente e il Direttore Delegante, per le valutazioni del caso.

Durante il trasporto tutti i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) devono essere accompagnati dal Formulario di Identificazione del Rifiuto, redatto in quattro esemplari.

Il modello di formulario corrisponde a quello individuato dal D.M. 145/98.

Al momento della consegna dei rifiuti al trasportatore il Responsabile di UL compila le parti di competenza, firma e data le quattro copie che vengono controfirmate dal trasportatore.

Le quattro copie vengono così suddivise:

- una rimane all'azienda, quella identificata dalla dicitura "produttore";
- una presso il destinatario,
- una presso il trasportatore,
- l'ultima copia è trasmessa al produttore da parte del trasportatore.

Il ricevimento di quest'ultima copia da parte dell'organizzazione deve avvenire entro 90 giorni dal conferimento del rifiuto al trasportatore. In caso di mancata ricezione entro tale termine, il Responsabile provvede a darne immediata comunicazione alla Regione.

Il Responsabile di UL si accerta che i formulari pervengano presso l'UL, in modo da archiviarli insieme al registro.

I formulari di identificazione sono acquistati dagli Istituti, che provvedono anche alla vidimazione presso la CCIAA, ma possono anche essere adoperati quelli forniti dal trasportatore, restandovi inteso il fatto che il produttore (Unità Locale) è responsabile delle informazioni riportate sul formulario.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno 5 anni, archiviate negli appositi raccoglitori.

Con l'entrata in vigore del SISTRI, fino alla fine del così detto "doppio binario", per i soli rifiuti pericolosi, il Formulario di Trasporto si affianca al sistema SISTRI.

Una volta stabilita la necessità di uno smaltimento come sopra richiamato, il Responsabile di UL, o l'Addetto, contatta il trasportatore per concordare il ritiro, e contestualmente richiede allo stesso le

indicazioni necessarie da inserire nella scheda, ovvero conferma dell'impianto di destinazione, e la destinazione prevista per i rifiuti da conferire. Il delegato SISTRI oppure l'Addetto incaricato compila la scheda SISTRI "Area Movimentazione" inserendo le informazioni relative al rifiuto, al trasportatore e al gestore, entro 4 ore dalla movimentazione.

Il Delegato, per i rifiuti pericolosi da movimentare, stampa una copia cartacea della scheda SISTRI Area Movimentazione da consegnare al trasportatore.

Per i dettagli operativi sulle modalità di accesso e registrazione dei dati si faccia riferimento alla Guida Utente Produttori del SISTRI, scaricabile da www.sistri.it.

5.6 RIFIUTI ASSIMILABILI

Il responsabile dell'UL, con la collaborazione della U.O. Sicurezza e Ambiente, individua i rifiuti assimilati agli urbani (consultando il vigente regolamento comunale), che sono esclusi dalla regolamentazione in oggetto.

I rifiuti assimilabili agli urbani non necessitano di iscrizione nei registri carico/scarico. L'Unità Locale è tenuta al pagamento della tariffa per lo smaltimento di tale tipologia di rifiuto.

All'interno dell'Unità Locale, di norma, sono presenti contenitori per la raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuto:

- carta e cartone;
- multi-materiale leggero (imballaggi di plastica, latine e tetrapack);
- vetro;
- pile alcaline;
- indifferenziato.

Il Responsabile dell'Unità Locale assicura la presenza in luoghi opportuni di raccoglitori differenziati e che siano evidenziati da apposita segnaletica. Egli assicura inoltre che i dipendenti siano opportunamente sensibilizzati sulla necessità di effettuare la raccolta differenziata.

I materiali raccolti vengono conferiti al soggetto che gestisce la raccolta dei rifiuti urbani tramite appositi cassonetti.

In caso di produzione di rifiuti ingombranti (es. arredi), è possibile concordare con il gestore del servizio pubblico di raccolta, il ritiro fino a 3 (tre) pezzi corrispondenti a circa 1 m³ totale, secondo il Regolamento del gestore in vigore.

5.7 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

In ogni unità locale, potrebbe verificarsi il caso di apparecchiature elettriche e elettroniche guaste o obsolete. Nel caso le attrezzature siano oggettivamente guaste e non riparabili, il Responsabile di UL provvederà a gestirle come rifiuti speciali (pericolosi o non pericolosi) secondo le modalità sopra descritte.

Nei casi in cui sia incerta la possibilità di riutilizzo/riparazione, la Scuola Superiore Sant'Anna ha identificato nel Servizio ICT il soggetto in grado di verificare la possibilità di riparare/riconizionare un'attrezzatura guasta o obsoleta.

Qualora si verificasse quest'evenienza in una UL, il Responsabile della UL è responsabile di comunicare al Servizio ICT la necessità di supporto e concordare una modalità per la consegna dei dispositivi in questione. Le attrezzature, trasferite dall'U.O. Servizi Integrati presso il Servizio ICT, saranno valutate dai tecnici che provvederanno alla riparazione o ricondizionamento, laddove possibile, anche avvalendosi di fornitori esterni.

Se, a seguito di valutazione, non sia ritenuto tecnicamente fattibile o economicamente conveniente procedere alla riparazione, il Servizio ICT comunicherà al Responsabile di UL che le apparecchiature non sono riparabili.

In questo caso, se sempre funzionanti ma non funzionali allo scopo (ad esempio per obsolescenza), le apparecchiature possono essere donate a terzi per beneficenza. Se non funzionanti o qualora non vengano donate, le apparecchiature acquisiscono lo stato di rifiuto, e come tale saranno trasportate presso il deposito temporaneo predisposto presso la Sede Centrale, a cura dell'U.O. Servizi Integrati. Il Servizio ICT allerta preventivamente il Responsabile di UL per ogni conferimento in deposito temporaneo. Nel caso particolare siano portati in deposito RAEE pericolosi, il Responsabile dell'UL Sede Centrale, avvisato dal Servizio ICT, provvederà alla registrazione sul Registro di C/S secondo le consuete modalità.

5.8 RIFIUTI DA ATTIVITÀ MANUTENTIVE

Qualora, a seguito di manutenzioni, si producano rifiuti, gli stessi, per quanto consentito dalla normativa in vigore, possono considerarsi prodotti dagli stessi manutentori.

Generalmente nei contratti di appalto e d'opera che la Scuola ha sottoscritto è prevista apposita clausola, che obbliga il manutentore a gestire in qualità di produttore i rifiuti generati dal lavoro di manutenzione.

Il Responsabile del contratto oggetto del lavoro di manutenzione (generalmente l'Area tecnico-gestionale) deve accertarsi delle modalità concordate per la gestione dei rifiuti nell'ambito del contratto, e deve darne comunicazione al Responsabile dell'UL; quest'ultimo, con eventuale tramite dell'Addetto incaricato, deve accertarsi che il manutentore lasci il luogo in stato di ordine e pulizia, e non abbandoni alcun tipo di rifiuto nelle pertinenze della Scuola, qualora sia formalmente stabilito che il manutentore è produttore dei rifiuti; oppure deve fornire opportune indicazioni al manutentore su dove depositare i rifiuti prodotti e secondo quali regole, gestendoli poi secondo le modalità consuete, qualora produttore dei rifiuti sia considerata la stessa UL.

5.9 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL TRASPORTO DI SOSTANZE PERICOLOSE (ADR)

Vi sono alcuni rifiuti speciali prodotti usualmente o potenzialmente dalle Unità Locali e assegnabili alla normativa ADR (Accord Dangerous Route) in ordine al trasporto di merci pericolose su strada; possono essere principalmente i seguenti:

- CER 130205* Altri olii per motori, ingranaggi, lubrificanti
- CER 150110* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- CER 160213* apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose
- CER 160506* Sostanze chimiche di laboratorio (es. kit di laboratorio)
- CER 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Vi sono poi ulteriori rifiuti che potrebbero essere soggetti alla normativa ADR, in funzione della concentrazione delle sostanze, e in particolare:

- CER 060101* Acido solforico e acido solforoso
- CER 060106* Altri acidi
- CER 060203* Idrossido di ammonio
- CER 060205* Altre basi
- CER 060313* Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- CER 070104* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- CER 070703* Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- CER 070704* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- CER 090101* Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- CER 160508* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose.

La tabella 1 allegata sintetizza l'applicazione della normativa ADR alle principali tipologie di rifiuti usualmente o potenzialmente prodotti nelle Unità Locali.

Al momento del conferimento di rifiuti speciali pericolosi alle ditte di trasporto autorizzate il Responsabile dell'UL, con il supporto della U.O. Sicurezza e Ambiente, valuta l'applicabilità della normativa ADR al trasporto del rifiuto oggetto del conferimento, e la possibilità di usufruire dell'esenzione assoluta o parziale di cui ai paragrafi 1.1.3.4 e 1.1.3.6 dell'Accordo ADR, o altri tipi di esenzione (3.4 e 3.5).

Il Formulario per rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR deve riportare in annotazioni la dicitura "RIFIUTO", subito dopo il numero UN, come di seguito esemplificato:
UN 1230 RIFIUTO METANOL, 3 (6.1), II (D/E).

Se non è applicabile nessuna esenzione (ovvero applicazione integrale dell'ADR), l'Unità Locale, tramite l'Addetto rifiuti, effettua (o verifica, qualora il carico sia affidato ad un soggetto terzo) le seguenti operazioni:

- I. procede al confezionamento (preparazione del collo per la spedizione) utilizzando imballi obbligatoriamente omologati;
 - II. riporta all'esterno degli imballi i codici ONU delle materie contenute;
 - III. applica le relative etichette di pericolo;
 - IV. prepara il formulario di trasporto.
- Un carico di questo tipo deve essere affidato a trasportatori autorizzati a trasporti di materie pericolose e, quindi, con conducenti in possesso di certificato di formazione professionale (c.d. "patentino") e veicoli che rispettano le prescrizioni dettate dall'ADR.

In caso di rifiuti pericolosi imballati in Quantità Limitate (par. 3.4 dell'ADR), nel conferire il rifiuto a ditte autorizzate al trasporto rifiuti, l'Addetto secondo le direttive del Responsabile Unità

Locale, effettuata (o verifica, qualora il carico sia affidato ad un soggetto terzo) le seguenti operazioni:

I. procede al confezionamento utilizzando imballi che devono fornire le garanzie minime di tenuta e resistenza, non necessariamente omologati, i rifiuti devono essere imballati solamente in imballaggi interni posti in adeguati imballaggi esterni; la massa lorda massima non deve superare 30kg e si deve rispettare il limite per l'imballaggio interno specificato nella colonna (7a) della tabella A del 3.2 dell'ADR;

II. riporta all'esterno degli imballi i codici ONU delle materie contenute e l'etichetta per Q1;

III. applica le relative etichette di pericolo (facoltativo);

IV. prepara il formulario di trasporto

Il Responsabile UL, infine, in qualità di "speditore" secondo l'ADR, prima del trasporto deve informare il trasportatore della massa lorda totale del carico.

Un carico in quantità limitate secondo il punto 3.4 dell'ADR, può essere affidato a trasportatori non autorizzati a trasporti di materie pericolose e, quindi, con conducenti privi del "patentino" e veicoli che non rispettano le prescrizioni dettate dall'ADR (eccetto quelle sulla marcatura già citate).

Nel caso di merci pericolose imballate in quantità esenti (par 3.5 dell'ADR), non si applica alcuna disposizione dell'ADR ad eccezione di quelle sulla formazione (par. 1.3 dell'ADR) che deve essere assicurata ai soggetti coinvolti e sugli imballaggi.

Sul formulario in "annotazioni" deve essere scritto: "merci pericolose in quantità esenti".

In caso di rifiuti trasportati in quantitativi ricadenti in esenzione parziale (1.1.3.6 dell'ADR), nel conferire il rifiuto a ditte autorizzate al trasporto rifiuti, l'addetto secondo le direttive del Responsabile Unità Locale effettuata (o verifica qualora il carico sia affidato ad un soggetto terzo) le seguenti operazioni:

I. procede al confezionamento utilizzando imballi obbligatoriamente omologati;

II. riporta all'esterno degli imballi i codici ONU delle materie contenute;

III. applica le relative etichette di pericolo;

IV. prepara il formulario di trasporto, indicando in "annotazioni": trasporto in esenzione parziale secondo 1.1.3.6.

A un carico in esenzione parziale secondo il punto 1.1.3.6 non si applicano le seguenti disposizioni dell'ADR:

- pannelli ed etichette di pericolo su veicoli;
 - istruzioni scritte per il conducente;
 - equipaggiamento;
 - estintori aggiuntivi oltre quello obbligatorio da 2 kg;
 - certificato di formazione professionale del conducente ("patentino");
 - divieto di trasporto passeggeri.
- E' invece sempre obbligatorio il rispetto delle altre prescrizioni ADR, di seguito specificate:
- marcatura ed etichettatura dei colli;
 - almeno un estintore da 2 kg in polvere per le classi A, B e C;
 - formazione di tutto il personale coinvolto nelle operazioni di trasporto di merci pericolose.

In caso di trasporto ADR senza esenzioni, a campione, l'Addetto alla supervisione del carico, secondo le direttive del Responsabile Unità Locale, può verificare che vi siano i corretti apprestamenti sul Veicolo:

Conducente:

se il veicolo ha un peso complessivo > 3,5 t il conducente deve essere in possesso del certificato di formazione professionale ADR (patentino ADR)

Veicolo

1. presenza a bordo di almeno due estintori (con targa riportante data ultimo controllo) rispettivamente da 2 kg e 6 kg;
2. segnalazione del veicolo con pannelli arancione retroriflettenti aventi dimensione 30 x 40 cm;
3. presenza a bordo dei presidi di sicurezza, previsti dalla scheda di sicurezza, per gli interventi di prima necessità;
4. presenza a bordo di una bottiglia per lavaggio oculare;
5. presenza a bordo di due lampade lampeggianti colore arancio;
6. presenza a bordo di coni, triangoli, paletti e catenelle o altro per circoscrivere il veicolo in caso di incidente.

In caso di inadempienza, il Responsabile dell'Unità Locale informerà per iscritto l'U.O. Sicurezza e Ambiente e il Direttore Delegato, impedendo il trasporto. Verrà avvertita inoltre l'Area Tecnico-gestionale, in qualità di gestore della convenzione, per la valutazione di opportune misure nei confronti dell'impresa appaltatrice.

5.10 ABBANDONO DI RIFIUTI

Può accadere che terzi abbandonino materiali di svarziata natura nelle pertinenze della Scuola, essendo generalmente luoghi aperti al pubblico.

Nel caso in cui venisse rinvenuto un rifiuto abbandonato in tali aree (esempi: batterie, biciclette o loro componenti, ingombranti, RAEE, ecc), qualora non sia possibile rinvenire il responsabile dell'abbandono, la Scuola è tenuta a farsi carico della corretta gestione del materiale.

Nel caso si tratti di mezzi di locomozione targati (es: motocicli) o altro materiale per il quale sia ritenuto opportuno, il Responsabile dell'Unità Locale informerà per iscritto l'U.O. Sicurezza e Ambiente e il Direttore Delegato, che identifica un referente interno e incaricato di effettuare le necessarie denunce agli organi competenti; il Responsabile dell'Unità Locale provvede a richiedere il trasferimento dei materiali in luogo segregato.

Nel caso di altro materiale abbandonato, il Responsabile dell'Unità Locale con il supporto della U.O. Sicurezza e Ambiente classifica il rifiuto, e ne stabilisce la gestione: se rifiuto assimilato agli urbani, ne organizza il deposito nei cassonetti dedicati, e se rifiuto speciale, lo trasferisce all'interno del deposito temporaneo, provvede alla corretta etichettatura, compilando il registro di carico e scarico qualora si tratti di un rifiuto speciale pericoloso, e adoperandosi per lo smaltimento secondo le modalità definite nei paragrafi precedenti.

